

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1596

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**  
(CIAMPI)

e dal **Ministro di grazia e giustizia**  
(CONSO)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**  
(SPAVENTA)

e col **Ministro del tesoro**  
(BARUCCI)

(V. Stampato Camera n. 3127)

*approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 ottobre 1993*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
17 settembre 1993, n. 364, recante interventi urgenti per il  
sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e  
per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria

---

## INDICE

Disegno di legge .....	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazio- ni apportate dalla Camera dei deputati .....	»	6

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 241.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1993, N. 364

*L'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«Art. 9. - 1. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, sono abrogati».

*Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:*

«Art. 9-bis. - 1. Nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia può conferire gli affidamenti a terzi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, indipendentemente dal loro inserimento nel piano triennale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo».

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 18 settembre 1993.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare il programma di acquisizione delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione giudiziaria, con particolare riferimento alle esigenze dei nuovi uffici del giudice di pace, degli uffici giudiziari di nuova istituzione, degli istituti ed uffici giudiziari minorili, nonché di potenziare il sistema informativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di realizzare le strutture necessarie per le aumentate esigenze del servizio giudiziario, nei settori penale e civile ed in quelli relativi alla giustizia minorile, nonché al fine di attuare gli interventi urgenti per il potenziamento del sistema informativo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 515.675 milioni, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.

Articolo 2.

1. Per ristrutturazioni, ampliamenti e restauro degli edifici e loro pertinenze, di proprietà dello Stato, destinati ad uffici giudiziari, a istituti e servizi minorili o all'Amministrazione centrale, per acquisti, ristrutturazioni, ampliamenti e restauri di altri edifici con la stessa

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le  
attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria**

Articolo 1.

*Identico.*

Articolo 2.

*Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

destinazione, nonchè per contributi ai comuni, per locazioni e oneri concernenti la gestione e manutenzione degli immobili, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 72.576 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 84.600 milioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 79.456 milioni, con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.

#### Articolo 3.

1. Per l'acquisizione di beni, attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinarsi agli uffici giudiziari, ad istituti e servizi minorili ed all'Amministrazione centrale, nonchè per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 33.500 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 31.228 milioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 33.000 milioni.

2. Per il funzionamento degli istituti e servizi minorili, per convenzioni, consulenze, formazione e sperimentazioni, per spese telefoniche, nonchè per missioni del personale della giustizia minorile, è autorizzata, per il 1993, la spesa di lire 1.700 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 1.900 milioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 5.900 milioni.

#### Articolo 4.

1. Per il potenziamento del sistema informativo, per la conservazione e documentazione degli atti mediante sistemi di riproduzione e di videoregistrazione, nonchè per i contratti concernenti la gestione dei relativi servizi, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 68.605 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 55.605 milioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 47.605 milioni.

#### Articolo 5.

1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, commi ottavo, nono e decimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, ed all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

2. Per i contratti concernenti il potenziamento del sistema informativo è prescritto il solo parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che è reso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ma il termine di cui al comma 4 dello stesso articolo 8 è ridotto alla metà.



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3.

*Identico.*

Articolo 4.

*Identico.*

Articolo 5.

*Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

#### Articolo 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 515.675 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 76.381 milioni per l'anno 1993, quanto a lire 58.333 milioni per l'anno 1994 e quanto a lire 25.961 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1993, quanto a lire 115.000 milioni per l'anno 1994 e quanto a lire 140.000 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 7.

1. L'articolo 14 della legge 11 maggio 1951, n. 384, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 - 1. Il consiglio centrale può acquisire la collaborazione di una o più persone, scelte di preferenza tra funzionari di cancelleria in quiescenza, per attendere ai servizi d'ordine, di segreteria e di contabilità. A questo personale sarà riconosciuto un compenso periodicamente stabilito dal consiglio centrale e la relativa spesa dovrà prelevarsi dal fondo delle spese di amministrazione della Cassa».

#### Articolo 8.

1. Il personale a tempo determinato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ed al decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1973, n. 685, può essere utilizzato nell'ambito dell'Amministrazione giudiziaria per l'espletamento indilazionabile di mansioni di digitazione in ogni caso di vacanza del personale appartenente ai profili professionali che dette mansioni prevedono; tale disposizione si applica altresì alle assunzioni previste dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 6.

*Identico.*

Articolo 7.

*Identico.*

Articolo 8.

*Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

#### Articolo 9.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è sostituito dai seguenti:

«3. Presso l'Ufficio per l'automazione dei servizi e per l'informatica del Ministero di grazia e giustizia è istituito un comitato tecnico per l'esame preliminare dei piani e degli interventi necessari e per l'attuazione dei sistemi adottati. Il comitato è presieduto dal dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, ed è così composto da:

- a) due esperti scelti dal Ministro di grazia e giustizia, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- b) un esperto scelto dal Ministro, sentito il Provveditore generale dello Stato;
- c) un magistrato nominato dal Ministro, su designazione del Consiglio superiore della magistratura;
- d) un magistrato scelto dal Ministro tra quelli addetti al Ministero o in servizio presso un ufficio giudiziario;
- e) un funzionario giudiziario scelto dal Ministro.

3-bis. I componenti del comitato durano in carica quattro anni. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di quattro componenti. Fino alla costituzione del comitato nella composizione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 2».

2. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, dopo le parole: «con uno o più magistrati» sono inserite le seguenti: «ovvero uno o più funzionari giudiziari».

#### Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 9.

**1. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, sono abrogati.**

Articolo 9-bis.

**1. Nel diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia può conferire gli affidamenti a terzi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, indipendentemente dal loro inserimento nel piano triennale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONSO - SPAVENTA - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)